

## **Sospensione dei termini nel procedimento penale in pandemia da Covid-19.**

di **Fabrizio Malagnino**

**Sommario.** **1.** Un'inedita normativa dell'emergenza: antenati e pronipoti. – **2.** Questioni sul tappeto. – **2.1.** Quali. – **2.2.** Quando. – **2.3.** Quanto. – **3.** Termini processuali. – **3.1.** Termini cautelari. – **4.** Termini sostanziali: la prescrizione.

*«Nella teoria della relatività non esiste un unico tempo assoluto, ma ogni singolo individuo ha una propria personale misura del tempo, che dipende da dove si trova e da come si sta muovendo».*  
(Stephen Hawking)

### **1. Un'inedita normativa dell'emergenza: antenati e pronipoti.**

Come noto, il contagio da coronavirus in atto – fra tutte le sue nefaste conseguenze – ha prodotto altresì incisive ripercussioni sull'andamento della gran parte dei procedimenti penali in corso.

Ciò posto, obiettivo del presente scritto è quello di analizzare la nuova scansione dei tempi processuali e procedurali, con particolare riferimento alle numerose e multicolori sospensioni dei termini previste dalla vigente decretazione d'urgenza, nelle varie discipline sovrappostesi disordinatamente l'una all'altra.

L'importanza di risolvere le varie questioni ed i possibili nodi interpretativi in materia emerge palese sotto un duplice profilo: da un lato, avere sin d'ora, in piena emergenza, un chiaro panorama della disciplina consente all'operatore del diritto di adottare le proprie scelte<sup>1</sup> nella piena consapevolezza delle relative conseguenze sul procedimento; dall'altro lato, ad emergenza esaurita (si spera al più presto), una visione nitida degli effetti giuridici delle disposte sospensioni sarà imprescindibile al fine di poter esattamente valutare, in quel momento, quale sia il nuovo stato del procedimento medesimo (ossia, in parole povere, quali termini siano eventualmente scaduti e quali ancora da scadere, ed in che misura).

E nell'affrontare l'argomento, la prima considerazione è che gli interventi normativi in questione rappresentano un inedito nel nostro panorama penale

---

<sup>1</sup> Per lo più inerenti la tempistica degli atti da adottare e dei rinvii da disporre, per i magistrati, e afferenti l'opportunità o meno di avanzare richieste di celebrazione e/o separazione, per i difensori.

repubblicano, in quanto storicamente preceduti solo da legislazione dell'emergenza ciclicamente riferita a diversi fenomeni, quali i vari disastrosi terremoti che hanno ripetutamente afflitto il nostro Paese: le molteplici decretazioni d'urgenza succedutesi in relazione ad ogni sisma, essenzialmente ricalcate l'una sull'altra,<sup>2</sup> e la giurisprudenza da esse prodotta, possono oggi fornire delle utili chiavi di lettura della disciplina attualmente in esame, ma le notevoli e fisiologiche differenze riscontrabili tra i due fenomeni (e tra le due regolamentazioni) fanno sì che gran parte delle spinose questioni interpretative oggi ravvisabili non siano in passato state affrontate.

In proposito, c'è da dire che il primo intervento di politica giudiziaria emergenziale da Covid-19, afferente l'iniziale cd. "zona rossa",<sup>3</sup> ossia l'art.10 del d.l. n.9 del 2-3-2020, era vistosamente modulato sulle precedenti decretazioni per le zone terremotate: infatti, esso prevedeva, da un lato, il rinvio in blocco (salve eccezioni) delle udienze da celebrarsi nelle sedi giudiziarie ricadenti nelle zone colpite e, dall'altro lato, il rinvio dei procedimenti le cui parti provenissero dalle zone colpite, oltre ad una serie di agevolazioni inerenti i termini e gli atti incombenenti sulle parti stesse.

---

<sup>2</sup> Vd., ad es., d.l. n. 39 del 28-4-2009, relativo al sisma in Abruzzo, d.l. n.74 del 6-6-2012, relativo al sisma in Emilia-Romagna, d.l. n.189 del 17-10-2016, relativo al sisma in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, oltre all'intervento normativo relativo al famigerato terremoto dell'Irpinia, d'epoca antecedente all'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura penale. Si riporta qui di seguito, quale modello di raffronto, la parte saliente – ai fini che qui interessano – del più recente dei suindicati interventi d'urgenza, ossia il testo dei commi da 6 a 9 dell'art.49 del d.l. n.189 del 17-10-2016: «6. *Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.* 7. *Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1: a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni; b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017.* 8. *La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.* 9. *Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b)».*

<sup>3</sup> Individuata nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.



Senonché, tale primo embrionale intervento è stato dopo pochi giorni superato (vedremo in che termini)<sup>4</sup> da un secondo più ampio intervento, il d.l. n.11 dell'8-3-2020 che, su scala nazionale, ha dato il via all'autonoma ed inedita disciplina di rinvii e sospensioni attualmente in vigore, così come sostituita ed ulteriormente modellata dai successivi d.l. n.18 del 17-3-2020 e d.l. n.23 dell'8-4-2020.

Le differenze essenziali della nuova disciplina dei tempi del procedimento scanditi dall'epidemia, rispetto alle storiche discipline dei tempi del procedimento scanditi dal terremoto, risiedono principalmente (oltre che nel carattere nazionale della prima a fronte del carattere locale delle seconde) in tre aspetti: 1) nella prima è espressamente prevista la sospensione dei termini di durata delle misure cautelari, non prevista nelle seconde; 2) la prima è oggi frutto di una stratificazione di più normative succedutesi e sovrappostesi nel giro di pochi giorni, a differenza delle seconde;<sup>5</sup> 3) la prima, a differenza delle seconde, prevede non solo la disciplina della fase attuale, contraddistinta da rinvio e sospensione *ex lege* di procedimenti e termini, ma anche la disciplina di una fase eventuale e futura, contraddistinta da possibili provvedimenti di rinvio e sospensione da parte dei dirigenti dei vari uffici giudiziari, nel caso in cui l'emergenza dovesse protrarsi, ma in forma più lieve, o comunque in forma differenziata da zona a zona.

Pertanto, in relazione alla disciplina dei termini da Covid-19, le questioni più problematiche ed attuali ineriscono proprio la durata delle misure cautelari e l'individuazione della normativa (e del termine) applicabile ad ogni specifico atto procedimentale sospeso o rinviato.

Oltre a ciò, nello sciogliere tali nodi l'interprete deve anche volgere necessariamente lo sguardo all'ipotizzata "fase 2" (la citata fase affidata all'iniziativa dei dirigenti degli uffici), che potremmo considerare, se verrà mai al mondo, come l'ultimo discendente della dinastia delle decretazioni giudiziarie dell'emergenza, potenzialmente idoneo ad incidere esso stesso sugli effetti degli attuali rinvii e sospensioni.

Nell'affrontare i relativi temi, si esploreranno, nei prossimi paragrafi, le frizioni fra le opposte tensioni in campo, ognuna a contendere all'altra il dominio dei tempi del processo, dal proposito di mettere tutto in salvo, all'idea che a farne le spese non debba necessariamente essere l'imputato o qualsiasi altro interessato al procedimento.

---

<sup>4</sup> Attesa l'espressa clausola di salvezza contenuta nell'art.1 co.3 d.l. n.11/2020: «*Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9*».

<sup>5</sup> Al più, nelle discipline da sisma, si sono avute modifiche, ad es. in sede di conversione dei decreti-legge, che hanno comportato una semplice proroga del termine finale di sospensione inizialmente fissato, come nel caso della l. n.122 del 1-8-2012 che, nel convertire il d.l. n.74 del 6-6-2012, ne ha modificato l'art.6 nel senso che «le parole: "31 luglio 2012", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».

## 2. Questioni sul tappeto.

Allo stato attuale, la norma di riferimento per la sospensione dei termini è l'art.83 co.1, 2, 3 e 4 d.l. n.18/2020, così come integrato (in relazione al termine finale) dall'art.36 co.1 e 2 d.l. n.23/2020.

In base ai predetti commi dell'art.83, dunque, oggi vanno rinviate le udienze (co.1) di tutti i procedimenti differibili (ossia estranei al co.3) e sono sospesi i termini per il compimento (co.2) degli atti differibili (ossia estranei al co.3) ricadenti nel periodo ivi considerato; in tutti i predetti casi di rinvio e sospensione, sono altresì sospesi – per il medesimo periodo – i termini cautelari e di prescrizione (co.4).

Va rilevato in proposito che i commi 1 e 2 dell'art.83 cit. contengono formule non riferibili ad ipotesi più ampie di quelle espressamente selezionate (con condivisibile vaglio) dal legislatore: da un lato, poiché il co.1 riferisce il rinvio alle sole «*udienze*», occorre considerare inibita la celebrazione delle udienze (differibili) ma non anche la trattazione di procedimenti che non si svolgano in udienza<sup>6</sup>; dall'altro lato, poiché il co.2 riferisce la sospensione ai soli «*termini*», occorre considerare inibita l'adozione di atti (differibili) sottoposti a termine dilatorio ma non certo l'adozione di atti sottoposti a termine acceleratorio, la quale adozione – com'è fisiologico che sia – può, ma non deve, rimanere sospesa per tutta la pendenza del termine medesimo.<sup>7</sup> Né, tantomeno, può considerarsi inibita l'adozione di provvedimenti cui non sia specificamente associato alcun termine,<sup>8</sup> quali i provvedimenti su richieste di emissione di misure cautelari, personali o reali.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> E' il caso, fra gli altri, dei procedimenti d'esecuzione ex art.676 c.p.p., svolti nella forma semplificata di cui all'art.667 co.4 c.p.p. o, in generale, di tutti i procedimenti o sub-procedimenti o procedure incidentali che si svolgano *inaudita altera parte*, salva sempre la facoltà – rimessa al magistrato – di avvalersi di tutto il termine concessogli per provvedere e, quindi, anche della sospensione dello stesso ex art.83 co.2 cit. («*per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione*»). Qualche dubbio potrebbe sorgere in relazione alla curiosa udienza "fantasma" pensata dal legislatore nell'art.410 bis co.3 c.p.p., espressamente disegnata «*senza intervento delle parti interessate*»: a ben vedere, senza scervellarsi eccessivamente sulla possibilità o meno di considerarla "udienza", è chiaro che essa non può comunque esser celebrata, non per la previsione dell'art.83 co.1 (inerente le udienze), bensì per la previsione dell'art.83 co.2 (inerente i termini), attesa la necessaria sospensione del termine di cinque giorni concesso alle parti per depositare memorie.

<sup>7</sup> E' il caso, ad esempio, della redazione e deposito della motivazione di una sentenza riservata ex art.544 co.2 e 3 c.p.p., in cui il giudice, avvalendosi della sospensione dei termini prevista dall'art.82 co.2 cit. («*per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione*»), ha a disposizione un termine più ampio per provvedere, ma può fisiologicamente provvedere quando meglio ritenga di farlo.

<sup>8</sup> Si tenga comunque presente la previsione di carattere generale del termine ordinatorio di cinque giorni di cui all'art.128 c.p.p.

<sup>9</sup> In questi casi, la questione potrebbe semmai essere inversa, cioè se sia consentito o meno al giudice avvalersi della sospensione dei termini di cui all'art.83 co.2 cit. e posticipare la propria decisione al termine del periodo di sospensione legale, senza incorrere – ad es. – in responsabilità disciplinare per aver impiegato mesi (corrispondenti ai mesi di sospensione

Detto questo, non ci si dilungherà nella rassegna dei vari casi di possibile indifferibilità, anche perché ciò esulerebbe da oggetto e scopo del presente studio; peraltro, le connesse problematiche, nella misura in cui implicino pratiche conseguenze circa l'operatività delle sospensioni dei termini, saranno affrontate nel prosieguo della trattazione.

Merita, però, sul punto, dare conto in questa sede di una questione che aleggia nell'aria in questi giorni, relativa al riferimento dell'art.83 co.3 lett.b) d.l. n.18/2020 e dell'art.36 co.2 n.23/2020 a «*i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale*» ai fini dell'indifferibilità del relativo procedimento: ci si è in proposito chiesti da più parti a quali termini dell'art.304 c.p.p. si riferissero i richiami in parola. Orbene, a parere di scrive, il testo normativo, da un lato, in difetto di specificazioni e limitazioni, induce a ritenere richiamati indistintamente tutti i termini di cui al co.6 e, dall'altro lato, non consente di ritenere richiamati anche gli altri commi dell'art.304 cit., poiché questi non dettano termini autonomi, bensì disciplinano la dinamica di diversi termini previsti altrove, senza stabilirne durata alcuna.

Ciò premesso e precisato, occorre individuare quali siano i tipi di termine soggetti a sospensione, quando la predetta sospensione operi e per quanto tempo.

## 2.1. Quali.

La risposta più immediata è: tutti.

Infatti, l'elencazione normativa dei vari tipi di termine sospesi ai sensi dell'art.83 co.2 cit. è generale ed omnicomprensiva, poiché, esordendo con la locuzione «*termini per il compimento di qualsiasi atto*», seguita da una prima indicazione specifica esemplificativa, conclude poi con la clausola aperta riguardante «*in genere, tutti i termini procedurali*».<sup>10</sup>

Va però evidenziato che, sul punto, il legislatore sembra aver adottato la scelta di non considerare i termini cautelari alla stregua di tutti gli altri termini del procedimento, poiché ha sentito l'esigenza di prevedere un apposito co.4 (dell'art.83) in cui precisare, per l'appunto, che «*nei procedimenti penali in cui*

---

legale) per disporre un sequestro preventivo o conservativo, i cui effetti e scopo siano ormai vanificati dalla verifica del *periculum* paventato dalla relativa normativa: la risposta sembra poter essere formalmente affermativa, anche se, per la verità, è difficile immaginare quale valida ragione legata al contagio possa mai ostacolare o rallentare la stesura del provvedimento cautelare richiesto, soprattutto in un periodo in cui buona parte degli altri incombenti è praticamente paralizzata.

<sup>10</sup> Non rappresentando propriamente un termine procedurale, ma meritando comunque l'inserimento nella disciplina in questione, l'art.83 cit. fa specifica menzione del termine di ragionevole durata del processo di cui alla legge cd. "Pinto", stabilendo al co.10 che «ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020», così introducendo, sul punto, un regime speciale, derogatorio rispetto alla disciplina (comunque di per sé eccezionale) comune a tutti i termini procedurali.

*opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo... i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale».*

E tale opzione pare confermata dal dato che, al co.3 lett.b) (dell'art.83), il d.l. n.18/2020 dà per presupposto che la sospensione non possa incidere sui termini massimi di cui all'art.304 c.p.p., poiché ivi prevede che l'imminente scadenza dei predetti termini massimi escluda la possibilità di rinviare il procedimento o rinviare il compimento di atti.<sup>11</sup>

E questa diversa e separata considerazione dei termini cautelari, rispetto a tutti gli altri «*termini procedurali*» può rivelarsi tutt'altro che estemporanea ed asistemica: infatti, i termini di durata delle misure cautelari, a ben vedere, sono un qualcosa di eterogeneo rispetto al procedimento, ne stanno al di fuori e corrono parallelamente ad esso, non incidendo sulla tempistica dei relativi atti e non partecipando al suo evolversi (se non in via indiretta, in virtù della forza propulsiva esercitata – solo in via di fatto – sull'animo del magistrato dall'avvertita urgenza di velocizzare il procedimento onde evitare scarcerazioni per decorrenza termini o, in genere, scadenza di altre misure), di tal che essi non sembrano potersi qualificare come «*termini per il compimento di qualsiasi atto*»,<sup>12</sup> cui si riferisce in via esclusiva l'art.83 co.2 nel suo primo enunciato, seguito dai restanti solo a titolo esplicativo («*si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini...*»).

La differenza non è solo nominalistica o concettuale, bensì ha rilevanti ricadute pratiche: infatti, nel caso della generalità dei termini procedurali, si può dire che il termine condiziona l'esistenza dell'atto (nel senso che l'atto può o non può, deve o non deve essere compiuto a seconda del tipo<sup>13</sup> e della durata del termine di volta in volta posto dalla legge); invece, nel caso dei termini di durata delle misure cautelari, si può dire che è l'atto a condizionare l'esistenza del termine (nel senso che sono le scansioni ed il progredire del procedimento ad originare il decorso e a determinare la durata dei vari

---

<sup>11</sup> E nell'art.36 co.2 d.l. n.23/2020 (che è andato ad integrare ed aggiornare il riferimento temporale di cui all'art.83 d.l. n.18/2020) l'esclusione inerente l'art.304 c.p.p. è ancora più incisiva, in quanto esclude dalla sospendibilità, oltre la data del 15-4-2020, tutti i procedimenti nei quali i termini di cui al predetto art.304 c.p.p. scadano anche ben oltre, ossia nei sei mesi successivi all'11-5-2020.

<sup>12</sup> Né i termini cautelari sembrano potersi considerare termini «*per l'adozione di provvedimenti giudiziari*», secondo la locuzione utilizzata dallo stesso art.83 co.2, poiché l'emanazione dei vari atti a contenuto decisorio contemplati nell'art.303 c.p.p. non appare *stricto sensu* giuridicamente condizionata dai termini ivi previsti, bensì sembra presa in considerazione dalla norma al solo fine di operare una scansione delle vari fasi cui riferire i rispettivi termini. In pratica, i termini cautelari, nella loro relazione con il procedimento, si attecchiano in modo non dissimile dai termini di prescrizione, cui non a caso sono associati nella comune previsione di cui all'art.83 co.4, pur mantenendo i primi un'indubbia connotazione processuale e non sostanziale.

<sup>13</sup> Dilatorio o acceleratorio, nelle varianti ordinatorio o perentorio.

termini cautelari). Ne conseguono, come vedremo da qui a breve, importanti conseguenze circa la concreta operatività delle rispettive ipotesi di sospensione previste dall'art.83 in esame.

Ciò chiarito sui termini cautelari, occorre rilevare che il suesposto ragionamento (e la suesposta ritrosia a classificarli come comuni termini procedurali *«per il compimento di qualsiasi atto»*) propone immediatamente il simmetrico problema del corretto inquadramento dei termini di efficacia del sequestro e della confisca di prevenzione ex artt.24 co.2 e 27 co.6 d.l.vo n.159 del 6-9-2011: la loro ordinaria disciplina è, infatti, speculare a quella dei termini cautelari<sup>14</sup> ed anch'essi non incidono – se non in via di fatto – sullo sviluppo del procedimento (che, peraltro, a dirla tutta, non è neanche un procedimento penale, cui si riferisce l'art.83 co.1 e 2 cit.).<sup>15</sup> In altre parole, se neanche tali termini di efficacia possono considerarsi *«termini procedurali... per il compimento di qualsiasi atto»*, allora al rinvio del procedimento di prevenzione disposto ai sensi del co.1 (dell'art.83) non si accompagnerebbe la sospensione dei relativi termini ai sensi del co.2 (dell'art.83), poiché in quest'ultimo comma essi non sarebbero ricompresi, né la loro sospensione sarebbe consentita dal co.4 (dell'art.83) sopra citato, che contempla i soli termini cautelari (oltre a quelli di prescrizione).<sup>16</sup> Sennonché, ad evitare questa spiacevole incongruenza, può venire in soccorso dell'interprete il tenore testuale degli artt.24 e 27 cit. (rispettivamente, *«se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi...»* e *«se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi...»*) che, sintatticamente diverso da quello inerente i termini di durata delle misure cautelari (ed associato al diverso scopo ed oggetto del procedimento di prevenzione<sup>17</sup> rispetto a quello strettamente penale), appare più incline a collocare i predetti termini di prevenzione, a differenza dei termini cautelari, nell'alveo dei termini *«per l'adozione di provvedimenti giudiziari»*, ricompresi nella previsione dell'art.83 co.2 cit., e quindi soggetti a sospensione: le conseguenze pratiche di tale impostazione, però, non sono di poco conto,

---

<sup>14</sup> Tant'è che i predetti artt.24 e 27 fanno espresso richiamo alle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare.

<sup>15</sup> Benché il co.3 dello stesso art.83, nel menzionare espressamente i procedimenti di prevenzione (quali esclusi dalla sospensione, su richiesta), dimostri di considerarli – a quanto pare – procedimenti penali.

<sup>16</sup> Diverso è il tenore dell'art.83 co.9, che contempla espressamente i termini di prevenzione, ma si riferisce a tutt'altra ipotesi (inerente la cosiddetta "fase 2" cui si è fatta menzione in apertura).

<sup>17</sup> Trattasi di scopo ed oggetto talmente peculiari da far sì, in sostanza, che i provvedimenti soggetti ai termini di cui agli artt.24 e 27 cit. tendano a sovrapporsi al merito ed al fine del procedimento stesso (anzi, quello dell'art.27 ne è lo specifico oggetto), giungendo a rappresentare una sorta di "prevenzione della prevenzione".



sotto il profilo della concreta operatività del regime di sospensione, come a breve si vedrà.<sup>18</sup>

E per concludere la disamina della casistica dei vari termini procedurali soggetti a sospensione, un cenno merita l'evenienza – espressamente prevista – che la sospensione dei termini vada ad incidere anche su attività già programmate per essere compiute in epoca di per sé estranea e successiva al periodo di sospensione *ex lege*. E' l'ipotesi, contemplata dall'art.83 co.2 cit., in cui «*il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione*» (es., termine per il deposito di lista-testi ex art.468 co.1 c.p.p.): in tal caso, «*è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto*», anche se le predette udienza o attività siano in origine fissate in epoca successiva al periodo di sospensione legale.

Ed infine, come anticipato in apertura, accanto ai termini procedurali l'art.83 cit. prevede altresì la sospensione dei termini di prescrizione (i quali – attesa la loro natura sostanziale – sono fisiologicamente estranei al procedimento), così completando il novero di tutti i termini, di qualsiasi tipo, soggetti a sospensione.

## 2.2. Quando.

Densa di risvolti interessanti è la verifica delle situazioni che determinano la sospensione dei termini.

Tornando alla distinzione di cui sopra (che differenzia i termini cautelari e di prescrizione del co.4 da tutti gli altri termini del co.2 dell'art.83 cit.), si può affermare che tutti i termini procedurali diversi da quelli cautelari sono automaticamente sospesi ove (e nella misura in cui) pendano all'interno del

---

<sup>18</sup> Vale la pena di anticipare che tale opzione interpretativa comporta che, a voler essere rigorosi e consequenziali (e letterali), i predetti termini di prevenzione vanno dunque ritenuti automaticamente sospesi ex art.83 co.2 nel periodo di sospensione legale ivi indicato, a prescindere da intervenuti rinvii o sospensioni del relativo procedimento (si pensi ad un procedimento di prevenzione, con sequestro in corso, che, dall'udienza del 4-3-2020, sia stato rinviato all'udienza del 1-7-2020). Ciò può apparire un'opzione non proprio giustificata e razionale, tenuto conto che, come si vedrà a breve, i termini cautelari, più congruamente, secondo una possibile diversa interpretazione dell'art.83 co.4 cit., potrebbero essere ritenuti sospesi solo in caso di stasi procedimentale: si confermano dunque le evidenziate perplessità circa l'omessa indicazione dei predetti termini di prevenzione nell'art.83 co.4 cit. (e circa la loro omessa esclusione dall'art.83 co.2 cit.). Nella medesima materia di prevenzione, non si pongono invece analoghe questioni in relazione al diverso termine di 30 gg. di cui all'art.22 d.l.vo n.159-2011, inerente la convalida del sequestro presidenziale: esso, infatti, per sua stessa struttura logica, ha disciplina, funzione e operatività del tutto diverse dai termini cautelari e dai termini di cui agli artt.24 e 27 qui in esame. Va, dunque, serenamente classificato tra i termini «*per l'adozione di provvedimenti giudiziari*», ricompresi nella previsione dell'art.83 co.2 cit., ed è quindi soggetto – questo giustamente – ad automatica sospensione come tutti gli altri, a prescindere da stasi del procedimento, peraltro difficilmente ipotizzabili nella relativa fase.



suindicato periodo di sospensione legale: è, infatti, questo il chiaro tenore testuale dell'art.83 co.2 cit.<sup>19</sup>

Invece, la dinamica della sospensione dei termini cautelari<sup>20</sup> e di prescrizione, ai sensi dell'art.83 co.4 cit., può essere interpretata in due modi diversi, a seconda del valore, funzione e grado di autonomia che si intenda attribuire alla previsione predetta, dotata di formulazione testuale astrattamente compatibile con entrambe le interpretazioni. E cioè: leggendo il co.4 come una mera appendice del co.2, anche i termini cautelari e di prescrizione sarebbero automaticamente sospesi durante l'intero periodo di sospensione *ex lege*; invece, attribuendo al co.4 una propria specifica portata dispositiva, i termini cautelari e di prescrizione sarebbero sospesi solo in via indiretta, ossia solo allorché nel procedimento operi la sospensione di un qualsiasi altro termine ai sensi del precedente co.2, oltre che nei casi in cui il procedimento sia rinviato a norma del precedente co.1, nonostante questo non sia espressamente richiamato dal co.4 in questione.<sup>21</sup>

Depone nel senso della prima interpretazione proprio il mancato richiamo del predetto co.1 ad opera del co.4 qui in esame, in quanto, se i termini cautelari e di prescrizione sono automaticamente sospesi *ex lege* a prescindere dalle sorti del procedimento, allora non avrebbe in effetti alcun senso un richiamo al rinvio delle udienze.

La Relazione illustrativa d.l. n.18/2020, pur potendo sembrare orientata nello stesso senso, non appare tuttavia decisiva sul punto, limitandosi ad evidenziare che «*la riformulazione contenuta nel comma 4... affianca alla generalizzata sospensione dei termini, e per la sua stessa durata, la sospensione del corso della prescrizione e la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari*».

Depongono, invece, nel senso della seconda interpretazione (sospensibilità "derivata") altri fattori: sistematici e testuali.

<sup>19</sup> Secondo cui «*dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 [ndr: oggi 11-5-2020, ai sensi e con i limiti di cui al citato art.36 co.1 e 2 d.l. n.23/2020] è sospeso il decorso dei termini...*».

<sup>20</sup> Si ribadisce che i termini cautelari soggetti a sospensione, ai sensi dell'art.83 co.4 cit., sono i soli termini di cui agli artt.303 e 308 c.p.p., e non anche quelli di cui all'art.304 c.p.p. Nondimeno, qui, come nel prosieguo, vengono e verranno indicati per brevità come "termini cautelari" i predetti termini contemplati dall'art.83 co.4 cit.

<sup>21</sup> Il tenore testuale dell'art.83 co.4 cit. è, infatti, il seguente: «*nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale*». Si potrebbe, nondimeno, equiparare il rinvio d'ufficio dell'udienza di cui al co.1 ad una sospensione *ex lege* degli atti del procedimento, riconducibile essa stessa al co.2, e quindi rilevante per il co.4. Peraltro, quanto ai termini prescrizione, il richiamo al co.1 sarebbe comunque superfluo, poiché la loro sospensione in caso di rinvio del procedimento discenderebbe comunque dalla previsione di cui all'art.159 co.1° c.p., a prescindere da altre previsioni espresse.

Infatti, riprendendo l'evocata differenziazione tra «*termini per il compimento di qualsiasi atto*» (co.2) e termini cautelari (co.4), basata sulla distinzione tra "termine che condiziona l'esistenza dell'atto" e "atto che condiziona l'esistenza del termine", sarebbe più coerente con tale ricostruzione l'esclusione della possibilità che i secondi, al pari dei primi, possano considerarsi automaticamente sospesi nel periodo di sospensione legale per il solo fatto di pendere in tale periodo: a diversa natura corrisponderebbe diverso regime.<sup>22</sup>

Né, a parere di chi scrive, si potrebbe invece obliterare siffatta distinzione ed interpretare l'art.83 co.4 cit. come mera specificazione dell'art.83 co.2 cit.,<sup>23</sup> nel senso che il predetto co.4 avrebbe la mera funzione "ciclostile" di ribadire per i termini cautelari l'automatica sospensione prevista dal co.2 per tutti i termini procedurali in generale (in cui essi sarebbero comunque ricompresi), negando in tal modo ogni idea di propedeuticità. Infatti: 1) in primo luogo, se così fosse, non si comprenderebbe il motivo dell'esistenza stessa della menzione dei termini cautelari nel co.4 in questione; 2) in secondo luogo, emblematico appare il fatto che i termini cautelari siano stati inseriti in una specifica previsione (il co.4) proprio insieme ai termini di prescrizione, il cui regime di sospendibilità ha sempre avuto (e fisiologicamente ha) carattere "derivato",<sup>24</sup> 3) inoltre, lo stesso tenore grammaticale del co.4 sembra confortare l'opposta interpretazione, poiché sarebbe stato altrimenti più lineare un semplice richiamo ai procedimenti di cui al co.2, anziché un esplicito riferimento ai casi «*in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2*», oltre all'utilizzo (altrimenti pleonastico) dell'avverbio «*altresì*»; 4) infine, non può che ribadirsi quanto incongruo apparirebbe riconoscere un'automatica ed indiscriminata sospensione (*contra reum*) dei termini

---

<sup>22</sup> Come esempio pratico, si pensi ad un processo con imputato sottoposto a misura cautelare che, dall'udienza dibattimentale del 4-3-2020, sia stato rinviato all'udienza del 2-7-2020: in tal caso, secondo l'impostazione che negasse la differenziazione, i termini cautelari, in virtù dell'art.83 co.2, dovrebbero rimanere sospesi durante il periodo di sospensione legale, anche se il procedimento non ha subito alcuna stasi per l'epidemia (il che, invero, appare una conseguenza alquanto ingiustificata ed incongrua); invece, sempre nell'esempio ora in esame, secondo l'impostazione basata sulla differenziazione, i termini cautelari, in quanto non contemplati dall'art.83 co.2, non subiscono alcuna sospensione, per difetto delle condizioni di applicabilità dell'art.83 co.4, che li contempla e può operare solo allorquando il procedimento subisca una stasi per altro motivo (casi «*in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2*»), stasi che in questo esempio non ricorre.

<sup>23</sup> Come invero autorevolmente sostenuto in questo periodo di primo approccio alla norma in questione (Rel. 34/20. Ricadute del d.l. 17 marzo 2020, n.18 sui giudizi penali in Cassazione. Ufficio del massimario e del ruolo, Corte Suprema di Cassazione, 23-3-2020).

<sup>24</sup> Dalla storica disciplina emergenziale in materia di terremoti (cfr., fra i molti altri, il succitato art.49 co.9 d.l. n.189 del 17-10-2016), sino alla più recente normativa sull'urgenza epidemica da coronavirus nella cd. "zona rossa", il cui d.l. n.9/2020 prevede all'art.10 co.13 che «*il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10*».

cautelari priva di qualsivoglia fondamento giustificativo, nei casi in cui essa operasse al di fuori di ipotesi di stasi del procedimento;<sup>25</sup> 5) e soprattutto, in relazione alla possibilità paventata nel punto precedente, ciò che lascerebbe ulteriormente perplessi sarebbe la pratica inattuabilità della facoltà, pur astrattamente garantita all'imputato, di evitare la sospensione dei termini chiedendo la celebrazione del processo ex art.83 co.3 lett.b) n.2 cit., nel senso che, se i termini cautelari vengono automaticamente sospesi<sup>26</sup> a cavallo tra un'udienza e l'altra (la prima precedente al periodo di sospensione legale e l'altra successiva al predetto periodo), non si vede che spazio avrebbe l'imputato per esercitare tale sua ipotetica facoltà.<sup>27</sup>

Ed ancora, un'ulteriore considerazione induce a ritenere i termini cautelari e di prescrizione soggetti ad un regime di sospensione differenziato rispetto a tutti gli altri termini di cui all'art.83 co.2 cit.: essa prende le mosse dalla natura sostanziale dell'istituto della prescrizione. L'art.25 co.2 Cost. non dovrebbe consentire una previsione (ancorché eccezionale) di sospensione *tout court* dei termini di prescrizione per reati già commessi, scevra da qualsiasi collegamento con la progressione del procedimento, poiché tale previsione, così configurata, esulerebbe dalla "copertura" legittimante data dall'art.159 co.1° c.p., vigente all'epoca di commissione del fatto.<sup>28</sup> Pertanto, circa i termini di prescrizione, l'interpretazione favorevole ad una loro sospendibilità "derivata" sembra la strada maggiormente percorribile. Ne discende, per stretta consequenzialità, la propensione a considerare "derivata" anche la sospensione dei termini cautelari, in quanto associati alla prescrizione nella medesima previsione normativa dell'art.83 co.4 cit.

Dunque, nel prosieguo della presente analisi si terrà in viva considerazione l'ipotesi che, secondo il d.l. n.18/2020, i termini cautelari e quelli di prescrizione possano esser ritenuti sospesi non automaticamente, come tutti gli altri termini procedurali, bensì in virtù di una sospensione "derivata", ossia

---

<sup>25</sup> Si pensi all'esempio pratico, poc'anzi riportato, di processo con imputato sottoposto a misura cautelare che, dall'udienza dibattimentale del 4-3-2020, sia stato rinviato all'udienza del 2-7-2020.

<sup>26</sup> Senza che peraltro nessuno lo avvisi, non essendo richiesta dall'art.83 cit. l'adozione a tal fine di un'ordinanza appellabile, come invece previsto negli ordinari casi di sospensione ex art.304 co.1, 2, 3 e 4 c.p.p.

<sup>27</sup> Salvo ipotizzare autonome (e non disciplinate) iniziative dell'imputato nell'avanzare istanza affinché la seconda udienza, a differenza di quanto programmato, sia anticipata e celebrata proprio nel periodo di sospensione legale, contro l'essenza stessa della decretazione d'urgenza.

<sup>28</sup> Cioè, in tanto una causa di sospensione della prescrizione potrebbe stabilirsi a carico dell'imputato per fatti pregressi, in quanto – almeno – tale causa sia già contemplata tra le ipotesi di cui all'art.159 co.1° c.p.: ed appunto, il predetto art.159 co.1° c.p. prevede che «*il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge*». Ulteriori spunti sul tema sono proposti nell'ultimo paragrafo.

solo allorché una sospensione avvenga in via principale e propedeutica all'interno del procedimento.

Così ipotizzando il rapporto di "propedeuticità" tra rinvio o sospensione nel procedimento e conseguente sospensione dei termini cautelari e di prescrizione, occorre dunque nel prosieguo di questo paragrafo dare conto di una serie di puntualizzazioni che tale dinamica richiede.

In primo luogo, imprescindibile condizione ai fini della sospensione "derivata" ex art.83 co.4 cit. rimane, fisiologicamente, che il rinvio o la sospensione originari si siano verificati nell'ambito del procedimento principale (ossia quello finalizzato all'accertamento della responsabilità ai fini dell'eventuale irrogazione della relativa sanzione), e non nell'ambito di sub-procedimenti incidentali o collaterali: è, in sostanza, la normale dinamica delle ordinarie cause di sospensione dei termini cautelari e di prescrizione.<sup>29</sup>

Naturalmente, nessun problema si pone per tutta la fisiologica durata delle indagini preliminari, integralmente sottoposte ai relativi termini, soggetti a sospensione ex art.83 co.2 cit., con conseguente generale operatività della sospensione "derivata" dei termini cautelari e di prescrizione ex art.83 co.4 cit.

Differente è il caso in cui il periodo di sospensione legale, pur tenuto in debito conto dall'organo procedente, non incida giuridicamente sulla pendenza di alcun termine del procedimento.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui, in questo periodo di sospensione legale, il p.m. chieda al giudice l'indicazione della data<sup>30</sup> per la comparizione dell'imputato in prima udienza da citazione diretta ed il giudice indichi al p.m. una data più lontana del solito, calibrando l'indicazione sull'attuale stato di emergenza, ed il p.m. provveda quindi all'emissione del relativo decreto ex art.552 c.p.p.<sup>31</sup>: non sembra potersi ravvisare nel proposto esempio alcuna ipotesi di sospensione dei termini ex art.83 co.2 cit. e, quindi, non potrà operare la sospensione dei termini cautelari e di prescrizione ex art.83 co.4 cit. Se, invece, il p.m. non emette alcun decreto di citazione, in attesa della cessazione del periodo di sospensione legale,<sup>32</sup> allora dovrebbe operare ex

---

<sup>29</sup> Per intenderci, saranno irrilevanti a questo fine eventuali rinvii e sospensioni inerenti, ad esempio, il procedimento di riesame o la convalida di un sequestro ex art.321 co.3 *bis* e 3 *ter* c.p.p., pure certamente previsti e ricompresi nell'art.83 co.1 e 2 cit.

<sup>30</sup> Ex art.132 disp att. c.p.p., in quanto applicabile al rito monocratico a citazione diretta ex art.549 c.p.p.

<sup>31</sup> Si ribadisce che, in questo periodo di sospensione, pur dovendosi ritenere fisiologicamente inibita l'adozione di atti soggetti a termine dilatorio sospeso, nondimeno non è inibita l'adozione di atti soggetti a termine acceleratorio sospeso, quali, nell'esempio proposto, i termini di cui all'art.407 c.p.p.

<sup>32</sup> Il che può accadere qualora il giudice (come sua facoltà ex art.83 co.2), ricevuta la richiesta, tenga sospesa l'adozione del proprio atto consistente nell'indicazione della data, oppure qualora lo stesso p.m., *re melius perpensa*, pur avendo ricevuto l'indicazione della data da parte del giudice, tenga sospesa (come sua facoltà ex art.83 co.2) l'emissione del decreto, oppure

art.83 co.2 cit. la sospensione dei termini inerenti le indagini preliminari di cui ai commi 3 e 3 bis dell'art.407 c.p.p.,<sup>33</sup> con conseguente sospensione dei termini cautelari e di prescrizione ex art.83 co.4 cit.

Comunque, in tema di lasso di tempo intercorrente tra atto propulsivo e prima udienza dibattimentale, occorre considerare tutti i termini dilatori che il codice di rito interpone fra loro.<sup>34</sup> Ed altresì, nella medesima fase, occorre tenere presenti gli specifici casi in cui, in relazione a certe tipologie di reati, il codice di rito prevede termini acceleratori:<sup>35</sup> anche in tali ipotesi, si può ritenere che eventuali differimenti e sospensioni, in ragione dell'attuale sospensione legale delle attività processuali, possa comportare ex art.83 co.4 cit. la sospensione dei termini cautelari e di prescrizione per la durata corrispondente.

Naturalmente, nel considerare le varie ipotesi di cui sopra, non può dimenticarsi che, in questo periodo di sospensione legale, il p.m. potrà esercitare l'azione penale nelle forme ordinarie solo allorché siano interamente spirati, prima della sospensione *ex lege*, tutti i termini connessi all'esercizio delle facoltà ed integrazioni istruttorie previste dall'art.415 *bis* c.p.p., onde non incorrere in nullità. Ed ovviamente, ove invece i predetti termini non siano spirati prima dell'inizio del periodo di sospensione legale, e rimangano quindi sospesi durante il predetto periodo ex art.83 co.2 cit., ed il p.m. non abbia dunque esercitato l'azione penale durante il periodo medesimo, ne conseguirà fisiologicamente la sospensione dei termini cautelari e di prescrizione ex art.83 co.4 cit., per la durata corrispondente.<sup>36</sup>

Altra questione è verificare se, ai fini della sospensione dei termini cautelari e di prescrizione ex art.83 co.4 cit. sia necessario che il procedimento

---

qualora lo stesso p.m., ancora più a monte (come sua facoltà ex art.83 co.2), non avanzi al giudice alcuna richiesta di data.

<sup>33</sup> O il termine eventualmente previsto dal codice di rito in relazione a certe tipologie di reati, come nel caso di cui all'art.552 co.1 bis c.p.p.

<sup>34</sup> Quali – ad es. – il termine di 20 gg. di cui all'art.429 co.3 c.p.p. o il termine di 60 gg. di cui all'art.555 co.3 c.p.p.

<sup>35</sup> Come, ad es., nei casi di cui agli artt.552 co.1 *ter* e 429 co.3 *bis* c.p.p.

<sup>36</sup> E' questo il chiaro e condivisibile avviso già espresso su analoga fattispecie inerente il sisma in Emilia-Romagna da Cass., Sez. VI, 23-03-2018, n.18066, secondo cui «ai fini del calcolo della sospensione del termine di prescrizione del reato durante il periodo di sospensione "ex lege" del termine stabilito per la fase delle indagini preliminari - prevista dall'[art. 6, comma 6, d.l. 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito in [legge 1 agosto 2012, n. 122](#), in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici occorsi in Emilia Romagna nel maggio 2012 - occorre considerare in detto termine anche il periodo compreso tra la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e lo spirare dei termini previsti per chiedere il compimento di atti di indagine o dell'interrogatorio nonché dei successivi termini previsti per il compimento delle nuove indagini richieste dall'indagato, ai sensi dell'[art. 415-bis, comma 4, cod. proc. pen.](#) (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso nella parte in cui individuava nella notifica dell'avviso emesso ai sensi dell'[art. 415-bis cod. proc. pen.](#) il momento conclusivo della fase delle indagini preliminari)».

principale subisca esso stesso una sospensione, o piuttosto sia sufficiente che operi in esso una qualsiasi sospensione di termini, anche non incidente sulla cronologica progressione del procedimento medesimo: infatti, a differenza dei previgenti art.1 co.3 e art.2 co.4 d.l. 11-2020, riferiti «*ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate*» ed al «*tempo in cui il procedimento è rinviato*», l'attuale art.83 co.4 contiene una formula molto più ampia, che presuppone la semplice e generica operatività di qualsiasi tipo di sospensione dei termini nell'ambito del procedimento («*nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini*»).

Si pensi, ad esempio, al caso di termine posto al perito per la redazione della propria risposta ai quesiti ex art.227 co.2 e 3 c.p.p.<sup>37</sup>, in ipotesi in cui l'udienza per il conferimento dell'incarico si sia svolta prima del periodo di sospensione legale e l'udienza per la risposta ai quesiti sia stata fissata per una data successiva al periodo di sospensione legale. In tale ipotesi, il termine rimarrebbe certamente in ogni caso sospeso durante il periodo di sospensione legale, ed il perito, alla fissata udienza, potrebbe chiedere un nuovo rinvio per usufruire della porzione di termine sospesa.<sup>38</sup> Orbene, se lo chiedesse, allora i termini cautelari e di prescrizione rimarrebbero certamente sospesi. Ma se non lo chiedesse e rispondesse ai quesiti?<sup>39</sup> Sembra doversi

---

<sup>37</sup> La legge prevede in proposito un termine acceleratorio di 90 gg. Si noti che, ordinariamente, in pendenza di tale termine, non sono sospesi né i termini cautelari né quelli di prescrizione, tranne che nel caso di perizia sullo stato di mente dell'imputato, in cui i termini cautelari sono prorogati ex art.305 co.1 c.p.p.; se siffatta perizia psichiatrica è disposta dal giudice durante le indagini preliminari, i relativi termini sono sospesi ex art.70 co.3 c.p.p.

<sup>38</sup> Ovviamente, se il giudice, dopo il conferimento dell'incarico, avesse rinviato ad un'udienza distante ben più di 90 gg. e, quindi, il perito avesse goduto di un lasso di tempo che – escluso il periodo sospeso – fosse comunque uguale o superiore a 90 gg., allora egli non avrebbe diritto ad alcun rinvio ex art.83 co.2 cit.

<sup>39</sup> Del resto, la "prigionia casalinga forzata" da coronavirus potrebbe avergli dato tutto il tempo di preparare la risposta pur durante il periodo di astratta sospensione, ove non necessari accertamenti *extra-moenia*, e le parti nulla potrebbero eccepire, non trattandosi di termine dilatorio, né – tantomeno – di termine a difesa. In tale evenienza, non si può negare che, formalmente, la sospensione abbia operato (così soddisfacendo la condizione posta dall'art.83 co.4 cit.), anche se poi dei materiali benefici di tale sospensione il perito non si è avvalso. Il bivio quindi è: o si considera irrilevante la scelta fattuale del perito, e si ritengono comunque sospesi i termini cautelari e di prescrizione per una durata corrispondente all'avvenuta sospensione del termine per la risposta ai quesiti; oppure si attribuisce alla scelta del perito l'effetto di elidere l'avvenuta sospensione del termine per la risposta ai quesiti, tanto da renderla *tamquam non esset*, così da non poter operare la sospensione "derivata" dei termini cautelari e di prescrizione. A favore della prima impostazione milita la considerazione che non appare congruo far ricadere sui diritti delle parti (tanto più di eventuale imputato in custodia cautelare) le conseguenze di una scelta processuale operata da terzi. A favore della seconda milita la considerazione che non appare congruo procedere (*contra reum*) a sospensione dei termini cautelari e di prescrizione nell'ambito di un procedimento che non ha invece subito alcuna stasi. Dunque, sembrando prevalere la seconda considerazione, si può propendere per la relativa impostazione, valevole peraltro per tutti i casi analoghi. Peraltro, in relazione a questo specifico esempio, si potrebbe ovviare all'inconveniente considerando come

propendere per l'inoperatività della sospensione dei termini cautelari e di prescrizione in assenza di effettiva stasi del procedimento.

Tutto ciò considerato, si rivela dunque particolarmente significativo il nesso eziologico intercorrente tra sospensione operante nel procedimento ex art.83 co.1 e 2 cit. e conseguente sospensione dei termini cautelari e di prescrizione ex art.83 co.4 cit. Occorre pertanto a questo punto valutare le conseguenze di un eventuale rinvio disposto al di fuori dei casi consentiti/imposti dalla legge dell'emergenza.

In generale, condivisibile giurisprudenza afferma in proposito che «l'ordinanza con la quale si dispone la sospensione del procedimento penale ha natura dichiarativa di situazioni i cui caratteri sono predeterminati normativamente, con la conseguenza che ove il provvedimento sia stato emesso fuori dei casi consentiti, alla sua pronuncia non conseguono gli effetti propri della sospensione e continuano a decorrere i termini».<sup>40</sup>

E la questione, in relazione al tema qui in esame, ha importanti risvolti pratici. Basti pensare al rinvio di un processo ricadente nella previsione di cui all'art.83 co.3 lett. b) n.1, 2 o 3 d.l. n.18/2020, disposto sul rilievo della mancata richiesta di celebrazione dell'udienza da parte dell'interessato. Orbene, se il rinvio è stato disposto il giorno dell'udienza o post-udienza, *nulla quaestio*. Se, però, come previsto in molte circolari o protocolli d'intesa diffusisi in questo periodo sul territorio nazionale, il rinvio è stato disposto ante-udienza, sulla base della considerazione che l'interessato non ha avanzato la propria richiesta di celebrazione entro il termine (anteriore all'udienza) perentoriamente impostogli a tal fine dalla circolare o protocollo medesimi, e mai previsto da alcuna disposizione di legge, allora sembra proprio che questo rinvio "precoce" vada considerato illegittimo e, come tale, non produttivo di alcun effetto sospensivo sui termini cautelari e di prescrizione ex art.83 co.4 cit.

E di queste ipotesi di rinvio non consentito dalla normativa dell'emergenza se ne possono individuare ben più di una, anche perché la normativa stessa si dimostra talvolta non cristallina nel disciplinare i vari casi di rinvio.<sup>41</sup>

---

sospensione giuridicamente rilevante il solo lasso di tempo intercorso tra l'udienza originariamente fissata per la risposta ai quesiti e quella nuovamente fissata per lo stesso incumbente a seguito della richiesta di rinvio del perito: in tal modo, la condizione di operatività dell'art.83 co.4 cit. sarebbe per l'appunto soddisfatta nel solo caso in cui il perito chiedesse ed ottenesse il rinvio.

<sup>40</sup> Cass., Sez.II, 22-10-2019, n.47160; nello stesso senso Cass., Sez.II, 15-11-2019, n.2893; trattasi di pronunce relative a fattispecie inerenti i termini di prescrizione, che esprimono concetti certamente applicabili anche al contiguo caso – sotto il profilo che qui rileva – dei termini cautelari. Ed identiche considerazioni sono contenute anche in Cass., Sez. VI, 24-9-2014, n.42757, relativa proprio all'operatività della sospensione emergenziale della prescrizione in occasione del sisma in Emilia-Romagna, regolata dal d.l. n.74 del 6-6-2012.

<sup>41</sup> Si pensi al caso di procedimento a carico di persona detenuta che ne abbia chiesto la celebrazione (art.83 co.3 lett. b n.1): il legislatore sembra aver inteso riferire la previsione *de*



Né va sottaciuta l'ipotesi, fisiologica e non patologica, di rinvio cumulativamente disposto<sup>42</sup> in procedimento a carico di più interessati, dei quali solo alcuni rientrano nelle ipotesi di differibilità (per condizione soggettiva e/o per diverso esercizio della facoltà di richiedere la celebrazione): in tal caso, ferma restando la pacifica sospensione dei termini nei confronti dei soggetti ricadenti in condizione di differibilità,<sup>43</sup> sembra che la sospensione dei termini non possa invece operare ex art.83 co.4 cit. in relazione ai soggetti in condizione di indifferibilità;<sup>44</sup> nondimeno, rispetto a questi ultimi, la situazione sembra poter essere inquadrata come ordinario rinvio adottato per causa riferibile ad altro coimputato, con conseguente ordinaria operatività delle comuni regole processuali e sostanziali in ordine a sospensione dei termini cautelari e di prescrizione.

### 2.3. Quanto.

L'ultima questione inerisce il *quantum* della sospensione, la sua durata.

---

*qua* a procedimenti di sorveglianza o esecuzione in cui lo *status* dell'interessato abbia rilevanza sul merito del procedimento stesso (considerato che, in relazione al processo di cognizione, lo stato di detenzione rilevante sarebbe solo quello cagionato da custodia cautelare, rientrante nella diversa previsione di cui all'art.83 co.3 lett. b n.2), ma la formulazione della norma ricomprende indubbiamente, da un punto di vista letterale, anche l'ipotesi di dibattimento a carico di imputato detenuto per altra causa, che non avrebbe però alcun pratico motivo d'esser considerato indifferibile e, dunque, il giudice potrebbe disattendere la pervenuta richiesta di celebrazione, così aprendo la questione sulla legittimità del rinvio.

Ed ancora, si pensi al caso di procedimento in cui sono applicate misure di sicurezza con interessato che ne abbia chiesto la celebrazione (art.83 co.3 lett. b n.2): il legislatore non specifica se si tratti di misure applicate in via provvisoria (quindi in esecuzione) o applicate in sentenza sottoposta a impugnazione (quindi non esecutive): l'uso delle più specifiche locuzioni verbali del codice penale ("eseguite" in relazione a quelle in esecuzione, ed "ordinate" in relazione a quelle disposte in sentenza) avrebbe giovato: probabilmente, il legislatore avrà inteso riferirsi alla prima ipotesi, ma la formulazione della norma si presta ad essere interpretata come ricomprensiva anche della seconda ipotesi, che non avrebbe però alcun pratico motivo d'esser considerata indifferibile e, dunque, il giudice potrebbe disattendere la pervenuta richiesta di celebrazione, così aprendo la questione sulla legittimità del rinvio.

<sup>42</sup> Per non aver il giudice ritenuto utile, opportuno o possibile celebrare immediatamente il procedimento a carico di tutti, senza differimento per alcuno, né separare le posizioni e celebrare nell'immediato la sola porzione indifferibile.

<sup>43</sup> Per differibilità dovendosi qui intendere sia la condizione del sottoposto a procedimento differibile *ope legis* (cioè estraneo alla casistica di cui all'art.83 co.3 d.l. n.18/2020), sia la condizione del sottoposto a procedimento che, sebbene menzionato dall'art.83 co.3 d.l. n.18/2020, va nondimeno differito per mancata richiesta di procedersi da parte dell'interessato.

<sup>44</sup> Per indifferibilità dovendosi qui intendere sia la condizione del sottoposto a procedimento indifferibile *ope legis* (per imminente scadenza dei termini ex art.304 c.p.p., secondo quanto previsto dall'art.83 co.3 lett.b prima parte d.l. n.18/2020 o dall'art.36 co.2 d.l. n.23/2020, o per qualsiasi altra ipotesi indicata nell'art.83 co.3 lett.b prima parte d.l. n.18/2020), sia la condizione del sottoposto a procedimento che non avrebbe potuto essere differito per aver egli chiesto di procedersi.

In proposito, come anticipato, viene in rilievo la peculiarità dell'attuale situazione normativa, caratterizzata dalla stratificazione delle varie disposizioni che si sono succedute e sovrapposte in queste settimane in materia di rinvii, sospensioni e termini. A fronte di tale groviglio, fondamentale risulta individuare la norma da applicare caso per caso, onde poter correttamente determinare la durata della sospensione, modificata in continuazione di novella in novella (senza contare che, in certi casi, applicare una norma piuttosto che un'altra comporta conseguenze ancor più radicali, riguardanti lo stesso *an* della sospensione).<sup>45</sup>

Dunque, schematizzando, si può offrire il seguente quadro riepilogativo: nel periodo 9-16 marzo hanno avuto vigore gli artt.1 e 2 d.l. n.11/2020<sup>46</sup>; dal 17 marzo ha vigore il solo art.83 d.l. n.18/2020<sup>47</sup>; dal 9 aprile il predetto art.83 è integrato dall'art.36 d.l. n.23/2020.

Si possono così riassumere i tratti salienti delle discipline di rinvii e sospensioni *ex lege* dettate dai tre suindicati d.l.:

- il d.l. n.11/2020 prevedeva,<sup>48</sup> a partire dal 9 marzo, il rinvio a dopo il 22 marzo dei procedimenti differibili (art.1 co.1) e la sospensione per la stessa durata dei relativi termini (art.1 co.2) con sospensione, nei casi

---

<sup>45</sup> Infatti, le varie normative succedutesi sul punto non differiscono solamente in ordine alla durata delle sospensioni, bensì anche in ordine alla stessa tipologia di atti soggetti a sospensione: si pensi, ad es., alla previsione di indifferibilità dei procedimenti a carico di imputati minorenni, presente nel d.l. n.11/2020 e scomparsa nel d.l. n.18/2020; o ancora, si pensi al richiamo dell'art.308 c.p.p. (inerente le misure cautelari personali diverse da quella custodiale), assente nel d.l. n.11/2020 e comparso nel d.l. n.18/2020; o infine, si pensi alla generalizzata sospensione (slegata dal rinvio delle udienze) di tutti i termini procedurali, assente nel d.l. n.11/2020 e comparso nel d.l. n.18/2020.

<sup>46</sup> Va precisato che il d.l. n.11/2020 ha operato in concomitanza con le disposizioni di cui all'art.10 del precedente e summenzionato d.l. n.9/2020, emanato per l'emergenza riguardante la cd. "zona rossa" (individuata nei comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 1-3-2020), la cui applicazione è stata fatta espressamente salva proprio dall'art.1 co.3 d.l. n.11/2020.

<sup>47</sup> Che al co.22 ha espressamente abrogato i previgenti artt.1 e 2 d.l. n.11/2020.

<sup>48</sup> Come anticipato, parallelamente al d.l. n.11/2020 hanno continuato a vigere le norme di cui all'art.10 d.l. n.9/2020, recanti la seguente disciplina complementare, riguardante in parte i procedimenti in corso nell'originaria "zona rossa", ed in parte i procedimenti in corso sull'intero territorio nazionale. Essa prevedeva: quanto alla "zona rossa", il rinvio a dopo il 31-3-2020 dei procedimenti differibili (co.7) e la sospensione per la stessa durata dei termini per il compimento di tutti gli atti differibili (co.8 lett.a); quanto a tutta l'Italia, il rinvio a dopo il 31-3-2020 dei procedimenti differibili riguardanti parti provenienti dalla "zona rossa" (co.10), la sospensione per la stessa durata dei termini per il compimento di tutti gli atti differibili incombenti sulle medesime parti (co.9) e per il compimento di tutti gli atti differibili comunque da svolgersi nella "zona rossa" (co.8 lett.b).

di rinvio, dei termini cautelari,<sup>49</sup> di prescrizione e di prevenzione<sup>50</sup> per tutta la durata del rinvio e comunque sino a non oltre il 31 maggio (art.2 co.4);

- il d.l. n.18/2020, art.83, prevede il rinvio (co.1) di tutti i procedimenti differibili e la sospensione dei termini per il compimento degli atti differibili (co.2) per tutto il periodo ricompreso tra il 9 marzo ed il 15 aprile; in tutti i predetti casi di rinvio e sospensione, sono altresì sospesi – per il medesimo periodo – i termini cautelari e di prescrizione (co.4);
- il d.l. n.23/2020, art.36, prevede la proroga del termine del 15 aprile (di cui al d.l. n.18/2020) all’11 maggio (co.1), salvi i casi in cui il termine ex art.304 c.p.p. scada entro il semestre successivo all’11 maggio stesso (co.2).<sup>51</sup>

Ciò posto, nell’individuare la disciplina applicabile alle varie sospensioni (onde commisurarne la durata), occorre far riferimento a differenti principi, a seconda della natura del termine sospeso: e quindi, nel caso di termine procedurale, potrebbe farsi riferimento al principio del *tempus regit actum* e, nel caso di termine sostanziale, al principio della *lex mitior*.

All’analisi delle varie modalità di estrinsecazione dei due predetti principi, in relazione al caso concreto, saranno dedicati i prossimi paragrafi,<sup>52</sup> con

---

<sup>49</sup> Si ribadisce che, come anticipato, nel d.l. n.11/2020 era a tal fine espressamente menzionato il solo art.303 c.p.p. (inerente la custodia cautelare) e non anche l’art.308 c.p.p. (inerente tutte le altre misure personali), poi comparso nel d.l. n.18/2020. In ogni caso, sembra comunque potersi sostenere che, già dal d.l. n.11/2020, fosse prevista la sospensione anche dei termini delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare, poiché l’art.303 c.p.p., ivi richiamato, funge da base di calcolo per la determinazione dei relativi termini (ex art.308 co.1 c.p.p.). Non altrettanto può dirsi per i termini delle misure interdittive, poiché disciplinati dall’art.308 co.2 c.p.p. in maniera del tutto autonoma ed indipendente.

<sup>50</sup> Oltre alla sospensione di alcuni perentori termini del procedimento di riesame (309, comma 9, 311, commi 5 e 5 -bis , e 324, comma 7, del codice di procedura penale), però dotati di scarso autonomo interesse – sul piano pratico – in relazione al presente discorso sulla successione di leggi nel tempo, ponendo questioni non diverse da quelle inerenti qualsiasi termine per il compimento di atti e per il deposito di provvedimenti giudiziari, qui trattato in via generale.

<sup>51</sup> Va sottolineato che la proroga di cui all’art.36 co.1 d.l. n.23/2020 riguarda sia i rinvii che le generiche sospensioni per compimento di atti, così come l’esclusione di cui al co.2 dell’art.36 cit. riguarda parimenti sia rinvii che sospensioni in generale.

<sup>52</sup> Si precisa si da qui che, da un primo sommario esame, circa il rapporto tra le normative generali dei tre d.l., da un lato, e quella speciale dettata in origine (e rimasta in vigore accanto al d.l. n.11/2020) in relazione alla cd. “zona rossa”, contenuta nell’art.10 d.l. n.9/2020 ed operante a partire dal 3-3-2020, dall’altro lato, i criteri di individuazione della legge applicabile paiono dover essere i seguenti: quello della *lex specialis*, per il rapporto tra d.l. n.9/2020 e d.l. n.11-2020 (in relazione al quale non si ravvisa successione di leggi, bensì concorso di norme); quelli del *tempus regit actum* (ove applicabile, per gli aspetti procedurali) e della *lex mitior* (ove applicabile, per gli aspetti sostanziali), per il rapporto tra d.l. n.9/2020 e gli altri due d.l. (d.l. n.18/2020 e d.l. n.23/2020, in relazione ai quali può ravvisarsi successione di leggi). La preventivata mancata conversione del d.l. n.9/2020 renderà verosimilmente inattuali siffatte questioni.

l'avvertenza che l'eventuale (assai probabile) mancata conversione in legge del d.l. n.9/2020 e del d.l. n.11/2020 potrebbe ridurre gli ipotizzati problemi di coordinamento.

### 3. Termini processuali.

Il principio cui rifarsi per sciogliere la questione intertemporale relativa a norme processuali è, in genere, quello del *tempus regit actum*: in tal senso si è già espressa consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità,<sup>53</sup> costituzionale<sup>54</sup> e sovranazionale,<sup>55</sup> che ha espressamente e compattamente escluso, in materia, l'operatività del principio della *lex mitior*, proprio del diritto sostanziale: il concetto, con la più chiara ed esplicita sintesi, è efficacemente espresso nella seguente massima: «il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole... non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio *tempus regit actum*».<sup>56</sup>

Il criterio in esame – espressione del più generale principio di cui all'art.11 delle preleggi<sup>57</sup> – postula la salvezza degli effetti di atti adottati nel vigore di una legge che sia poi modificata da *ius superveniens*. Esso non ha copertura costituzionale e può, quindi, essere derogato da specifiche previsioni di legge

---

<sup>53</sup> Cass., SS.UU., sent. 31-3-2011, n.27919 ha affermato che «in tema di successione di leggi processuali nel tempo, il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, non costituisce un principio dell'ordinamento processuale, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale», secondo un principio ribadito da Cass., SS.UU., sent. 17-7-2014, n. 44895, la quale ha peraltro aggiunto che «la soluzione del problema in esame [inerente il grado di incidenza di *ius superveniens* sui termini cautelari: ndr] resta perciò affidata alla ricostruzione del sistema processuale nell'ottica dell'applicazione del principio *tempus regit actum*».

<sup>54</sup> Nelle sentt. Corte Cost. n.15/1982 e n.265/2010 si evidenzia la natura processuale della disciplina delle misure cautelari, onde escludere l'operatività – in relazione ad esse – di principi interpretativi ed applicativi di natura sostanziale.

<sup>55</sup> Corte EDU, 17-9-2009, Scoppola c. Italia, nel riconoscere all'art.7 CEDU un'implicita affermazione del principio di retroattività della legge penale meno severa, ne limita l'operatività al diritto penale sostanziale, precisando che «tale principio non diviene al contempo, un principio dell'ordinamento processuale, tanto meno nell'ambito delle misure cautelari». E le SS.UU. citate appena sopra, nel commentare siffatto approdo sovranazionale, hanno osservato che «è la stessa Corte, dunque, che chiarisce che resta ragionevole l'applicazione del principio *tempus regit actum* per quanto riguarda l'ambito processuale», in esplicita contrapposizione con il principio sostanziale della *lex mitior*.

<sup>56</sup> Cass., Sez. IV, 21-5-2015, n.24861. Parimenti esclude l'operatività processuale del principio della *lex mitior* Cass., Sez.V, 3-4-2017, n.35588, secondo cui «in tema di successione di leggi processuali nel tempo, non opera il principio di retroattività della legge più favorevole».

<sup>57</sup> Art.11 disp. sulla legge in generale: «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non può avere effetto retroattivo».

ordinaria, che statuiscono l'efficacia retroattiva dei sopravvenuti interventi legislativi di modifica di una certa disciplina. Sembra, però, potersi affermare che siffatta retroattività non possa travalicare comuni canoni di ragionevolezza, uguaglianza ed affidamento, questi sì dotati di rango costituzionale e progressivo riconoscimento convenzionale.<sup>58</sup>

Ciò posto, nel peculiare crogiuolo normativo oggetto di odierna attenzione occorre pertanto verificare se, ed in che termini, alle varie discipline in esame possa riconoscersi l'efficacia retroattiva da loro stesse predicata (pretendendo ciascuna di disciplinare anche l'arco temporale di vigenza della precedente), e quale spazio residui all'operatività del principio *de quo*.

Orbene, riguardo alla durata della sospensione emergenziale dei comuni termini procedurali per il compimento di un atto (diversi da quelli cautelari), ossia quelli oggi previsti dall'art.83 co.2 cit., sembra potersi seguire la regola per cui andrà applicata la normativa vigente al momento della pendenza del termine e, allorché vi sia successione di leggi durante la pendenza medesima, opererà di volta in volta la legge sopravvenuta, in relazione all'intero termine. Il nodo da sciogliere riguarderebbe il solo periodo 9-16 marzo: in relazione ad esso, da un lato, il d.l. n.11/2020 (operante dal 9 marzo) non ha mai previsto alcuna sospensione generale ed automatica dei termini, limitandosi a prevedere l'ipotesi di rinvio delle udienze, con effetti sospensivi riconnessi solamente al rinvio predetto<sup>59</sup> e, dall'altro lato, l'art.83 co.2 d.l. n.18/2020 (in vigore dal 17 marzo) ha previsto testualmente, in via postuma, che «*dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini...*».

Orbene, secondo i suesposti principi, il d.l. n.18/2020, entrato in vigore il 17 marzo, non potrebbe regolare i rapporti processuali pregressi, ove già completamente esauriti, pena la violazione dei summenzionati principi costituzionali sanciti dagli artt.3, 24 e 111 Cost.: nel caso di specie, va

---

<sup>58</sup> Per una disamina dei rapporti ed interferenze tra suddetti canoni e *tempus regit actum*, cfr. Corte Cost., ord. n.560/2000; Corte Cost., sent. n.381/2000; Corte Cost., sent. n.394/2002; Corte Cost., sent. n.16/2017. La stessa Cass., SS.UU., 31-3-2011, n. 27919 sopra richiamata ha evidenziato come il canone del *tempus regit actum*, ossia la necessità che gli istituti processuali vengano disciplinati dalla legge in vigore nel momento di realizzazione dell'atto, corrisponda a fondamentali e imprescindibili «esigenze di certezza, razionalità, logicità che sono alla radice della funzione regolatrice della norma giuridica. Esso, proprio per tale sua connotazione, è particolarmente congeniale alla disciplina del processo penale. L'idea stessa di processo implica l'incedere attraverso il susseguirsi atomistico, puntiforme, di molti atti che compongono, infine, la costruzione. Tale edificazione rischierebbe di crollare dalle radici come un castello di carte se la cornice normativa che ha regolato un atto potesse essere messa in discussione successivamente al suo compimento, per effetto di una nuova norma. Per questo, il principio *tempus regit actum* significa in primo luogo che, di regola, la norma vigente al momento del compimento di ciascun atto ne segna definitivamente, irrevocabilmente, le condizioni di legittimità, ne costituisce lo statuto regolativo: un atto, una norma».

<sup>59</sup> Infatti, l'art.2 co.2 d.l. n.11/2020 prevedeva che «*sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1*», ossia quelli rinviati d'ufficio.

considerata esaurita alla data del 17 marzo (e quindi non disciplinabile dal d.l. n.18/2020), la situazione giuridica rappresentata dall'avvenuto integrale decorso dei termini *de quibus*, dovendosi attribuire il crisma dell'irreversibilità all'effetto prodotto dall'avvenuta scadenza. Sembra, dunque, doversi escludere l'applicazione retroattiva della sospensione del d.l. n.18/2020 ai termini già integralmente scaduti prima dell'indicata data del 17 marzo, senza escluderla in relazione ai termini non scaduti.

Sul punto, va rilevato che la presagibile mancata conversione in legge del d.l. n.11/2020 non sposterebbe i termini della questione, poiché la soluzione qui proposta implica in ogni caso la mancata operatività del predetto d.l., sia nel caso di termini non scaduti (per operatività retroattiva del d.l. n.18/2020) sia nel caso di termini scaduti (scaduti proprio per non aver operato la sospensione del d.l. n.11/2020).

E venendo ai termini cautelari, noteremo che in relazione ad essi appare meno immediata l'individuazione dell' «*actus*» rilevante ai fini della selezione della normativa applicabile.

Nel prossimo paragrafo vedremo il perché.

### 3.1 Termini cautelari.

In relazione a questa particolare categoria di termini, ove non si scorgano differenze rispetto al regime di tutti gli altri termini procedurali, e non si condivida la teoria della loro sospendibilità "derivata", le problematiche inerenti la disciplina loro applicabile non presentano alcuna peculiarità rispetto a quelle affrontate nel paragrafo precedente: identiche questioni, identiche soluzioni.<sup>60</sup>

Ove, invece, si propenda per la natura "derivata" della loro sospendibilità, va allora individuato l'originario atto sospeso da cui il termine cautelare deriva a sua volta la propria sospensione, per poter inquadrare il momento rilevante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile *ratione temporis*.

E le peculiarità rispetto alle questioni *supra* affrontate emergono nel caso in cui la sospensione dei termini cautelari derivi dal rinvio dell'udienza.

In tal caso, di primo acchito, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, si sarebbe portati ad identificare il momento rilevante nel provvedimento di rinvio, anche perché è al momento del rinvio che il giudice, nello stabilirne la lunghezza, tiene presente la durata della sospensione dei termini che vi riconnette la legge vigente in quel momento.

---

<sup>60</sup> Solamente, occorre tenere presente che i termini cautelari, al momento di entrata in vigore del d.l. n.18/2020, ben potrebbero esser stati già dichiarati sospesi a seguito di rinvio di udienza ricadente nel periodo 9-16 marzo, in virtù della previsione di cui all'art.1 co.1 e 3 e art.2 co.4 d.l. n.11/2020; parimenti, al momento di entrata in vigore del d.l. n.23/2020, ben potrebbero esser stati già dichiarati sospesi a seguito di rinvio di udienza ricadente in periodo anteriore al 9 aprile. In tali casi si porrebbero questioni analoghe a quelle affrontate nel seguito del presente paragrafo, che propone soluzioni comuni.

Senonché, a ben vedere, si nota che il rinvio può assumere le più svariate forme: può infatti indifferentemente avvenire in udienza,<sup>61</sup> pre-udienza<sup>62</sup> o post-udienza.<sup>63</sup> Ed in effetti, nel vagliare tutte le possibili forme di rinvio, ci si rende conto che, in realtà, nel relativo provvedimento del giudice c'è ben poco contenuto, se non la sola indicazione della nuova data d'udienza.<sup>64</sup> Quindi, in quest'ottica, diviene meno immediato ed intuitivo far riferimento al provvedimento di rinvio onde ricollegarvi l'individuazione della normativa applicabile, anche e se non altro perché – altrimenti – si affiderebbe in sostanza alla maggiore o minore solerzia di questo o quel giudice la determinazione della normativa applicabile al procedimento in tema di termini cautelari.

Tutto ciò considerato, opzione più oggettivamente radicata su dati certi ed obiettivi sembra dunque quella di assumere come parametro cronologico di riferimento la data dell'udienza rinviata: in sostanza, l'«*actus*» cui riferirsi sarebbe rappresentato dal mancato svolgimento dell'attività d'udienza programmata e differita e, quindi, la legge applicabile – ai fini che qui interessano – sarebbe da individuare in virtù della data dell'udienza rinviata. E dunque, nelle ipotesi di rinvio di udienza fissata nel periodo ricompreso tra il 9 ed il 16 marzo, ci si chiede se l'operatività della disciplina del d.l. n.11/2020 (vigente dal 9 al 16 marzo) sia o meno inibita dalla formulazione testuale del sopravvenuto art.83 co.2 e 4 d.l. n.18/2020, che regola il periodo dal 9 marzo al 15 aprile.<sup>65</sup> La rilevanza pratica della questione risiede nel fatto che il d.l.

---

<sup>61</sup> Si è sostenuto che non sia possibile nel periodo dell'emergenza adottare provvedimenti di rinvio in udienza (anche sulla base di non del tutto pertinenti riferimenti alla locuzione normativa «*rinviate d'ufficio*», quasi che l'officiosità implicasse l'assenza delle parti, anziché l'assenza di richiesta). Tuttavia, a prescindere da qualsiasi valutazione d'opportunità (che esulerebbe dagli intenti di queste note), non sembrano sussistere ostacoli di giuridica rilevanza all'adozione del provvedimento innanzi alle parti.

<sup>62</sup> Tale prassi, nei procedimenti con misure cautelari in corso (quali quelli ora in considerazione), può attuarsi solo allorché l'imputato abbia in anticipo espressamente rinunciato alla celebrazione del procedimento stesso, per quanto *supra* osservato circa la facoltà concessagli dall'art.83 co.3 lett.b) n.2 cit.

<sup>63</sup> Nulla, infatti, esclude che – come peraltro si registra in questo periodo in molti uffici giudiziari, attesa la drastica riduzione di presenza del personale di cancelleria – il provvedimento di rinvio sia emesso e notificato alle parti in data successiva all'udienza stessa, essendosi preso atto che il differimento in se stesso è comunque immediato e già efficace *ex lege* sin dal momento della sua previsione normativa.

<sup>64</sup> In pratica, si può convenire che l'effetto "differimento" è già prodotto dalla legge, sin dal momento della sua entrata in vigore, e che l'intervento del giudice sia limitato al solo fornire avviso di quale sia la nuova data d'udienza (avviso che può dunque ben intervenire anche molto dopo la data dell'udienza rinviata).

<sup>65</sup> I commi 2 e 4 dell'art.83 d.l. n.18/2020 recitano rispettivamente: «*dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini...*» e «*nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale*».



n.11/2020 prevedeva termini di sospensione assai più lunghi di quelli previsti dal d.l. n.18/2020.

Sul punto, ribadito che il d.l. n.18/2020, entrato in vigore il 17 marzo, non potrebbe regolare *ex novo* situazioni processuali pregresse, ove già completamente esauritesi, occorre rilevare che, nel caso di specie, tale potrebbe apparire il già avvenuto differimento (*rectius*, mancata celebrazione) dell'udienza, già disciplinato nei suoi effetti (già dispiegatisi) dalla norma vigente nel giorno in cui esso è avvenuto: potrebbe, dunque, apparire violativo dei summenzionati canoni di ragionevolezza, uguaglianza ed affidamento sanciti dai succitati artt.3, 24 e 111 Cost., ammettere che il d.l. n.18/2020 possa in via postuma dimezzare la sospensione dei termini cautelari già prodotta dal già avvenuto differimento delle udienze già fissate nel periodo 9-16 marzo.<sup>66</sup> Ciò tradirebbe in sostanza l'esigenza di rango primario che «l'assetto predisposto in considerazione di un certo *modus procedendi* non debba tendenzialmente essere sconvolto da norme sopravvenute, che rimettano in discussione l'unità e la coerenza dell'intera attività processuale, cioè l'unità e la coerenza dell'attività processuale già svolta, con quella futura».<sup>67</sup>

Per contro, milita nel senso dell'applicabilità retroattiva del d.l. n.18/2020 ai rinvii di udienze ricadenti nel periodo pregresso (di vigenza del d.l. n.11/2020) la non trascurabile considerazione che, al momento dell'entrata in vigore del d.l. n.18/2020, l'effettiva sospensione dei termini cautelari avutasi ex d.l. n.11/2020 sino a quel momento (17 marzo) non verrebbe in realtà travolta dalla disciplina del d.l. n.18/2020, la quale (riducendo la durata della sospensione) travolgerebbe semmai la sola ipotetica e futura ulteriore porzione di sospensione dei termini dal 16 aprile (o dal 12 maggio, a seconda dei casi) sino al 31 maggio, ossia un effetto in realtà solo virtuale e non ancora materialmente prodottosi: ciò escluderebbe potersi ragionare, nel caso di specie, di situazione processuale già completamente esauritasi e di effetti già dispiegati, con ogni immaginabile conseguenza.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Del resto, la sostituzione dell'art.83 d.l. n.18/2020 agli artt.1 e 2 d.l. n.11/2020 è stata fondata dalla Relazione illustrativa d.l. n.18/2020 sull'espresso intento di prorogare – e non certo caducare – gli effetti sospensivi della normativa, soprattutto se connessa ai rinvii delle udienze: «il rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto impone la necessità ed urgenza di prorogare il termine fissato, non risultando lo stesso funzionale alle esigenze di contrasto dell'emergenza sanitaria in corso».

<sup>67</sup> R. Caponi, *Tempus regit processum. Un appunto sull'efficacia delle norme processuali nel tempo*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, fasc. 2, p. 459.

<sup>68</sup> Certo, non può nascondersi che non sembrano comunque il massimo della linearità normativa processuale alcune possibili conseguenze pratiche di siffatta impostazione, quale, ad esempio, quella rappresentata dal possibile caso del giudice che, all'udienza del 13 marzo (sulla base del d.l. n.11/2020), abbia rinviato il dibattimento al 27 maggio e sospeso i termini cautelari sino a tale data, in cui, secondo poi il sopravvenuto d.l. n.18/2020, i termini di fase risultano invece scaduti.

Apparendo più convincente la seconda opzione, per la riscontrata assenza di autentici "strappi" nel processo, sembra doversi propendere per l'applicabilità retroattiva del d.l. n.18/2020 anche ai rinvii di udienze fissate nel periodo 9-16 marzo, così perdendo rilievo qualsiasi distinzione tra periodo precedente e periodo successivo al 17 marzo.

Peraltro, si è già avuto modo di evidenziare come la futura mancata conversione del d.l. n.11/2020 sia un pronostico abbastanza scontato, il che ridurrebbe il peso della questione, poiché comporterebbe la perdita d'efficacia *ex tunc* degli artt.1 e 2 d.l. cit., per ora caducati solamente *ex nunc* dall'art.83 co.22 d.l. n.18/2020. Né sembrano profilarsi particolari problemi di gestione intertemporale degli effetti dei rinvii già disposti sotto la vigenza del d.l. n.11/2020, poiché la regolamentazione con legge «*dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti*» prevista dall'art.77 co.3 Cost., appare nel caso di specie esaurientemente effettuata proprio dal d.l. n.18/2020 e dalla relativa legge di conversione.<sup>69</sup> Del resto, anche la Consulta ha avuto modo di precisare a chiare lettere, in analoga fattispecie in tema di disciplina emergenziale relativa al terremoto in Abruzzo, che la mancata conversione di una norma processuale frutto di decretazione d'urgenza comporta doversi considerare la stessa *tamquam non esset* e *tamquam non fuisset*, con tutto ciò che ne consegue anche in relazione ad effetti già prodotti da atti adottati sotto il suo (apparente) vigore.<sup>70</sup>

E venendo ai rapporti tra d.l. n.18/2020 e d.l. n.23/2020, occorre evidenziare che essi si presentano molto più cordiali, poiché tra i due non v'è stata sostituzione del secondo al primo, bensì è stata semplicemente decretata la proroga degli effetti del primo ad opera del secondo: in altre parole, non sono ravvisabili in questo caso le medesime criticità connesse all'eventuale retroazione del d.l. n.18/2020 sul d.l. n.11/2020, poiché la retroazione del d.l. n.23/2020 sul d.l. n.18/2020 non produce riduzione, bensì ampliamento, degli effetti prodotti dai già avvenuti differimenti, di tal che non si rischia comunque alcuna elisione (totale o parziale, effettiva o virtuale) degli effetti del rinvio, bensì – al contrario – si ha estensione degli effetti stessi, mantenendo fermo ogni effetto già prodotto.

Per tale motivo, tutti i rinvii di udienze fissate nell'intero periodo in considerazione dovrebbero soggiacere al seguente regime unitario: da un lato, i termini delle misure cautelari custodiali (tranne quelli di cui all'art.304 c.p.p.) sono sospesi (ex art.83 co.1, 2 e 4 d.l. n.18/2020, come modificato dall'art.36 d.l. n.23/2020) sino al 15 aprile, se i termini di cui all'art.304 c.p.p. scadono entro il semestre successivo all'11 maggio; dall'altro lato, i termini

---

<sup>69</sup> Presagio molto concreto, in quanto – allo stato – già approvata al Senato (S1766) ed in via di approvazione alla Camera (C2463).

<sup>70</sup> Cfr. Corte Cost., sent. n.367/2010, che estende peraltro tale principio al caso di norma processuale convertita, ma con modificazioni.

di tutte le misure cautelari<sup>71</sup> (tranne quelli di cui all'art.304 c.p.p.) sono sospesi (ex art.83 co.1, 2 e 4 d.l. n.18/2020, come modificato dall'art.36 d.l. n.23/2020) sino all'11 maggio, purché, in relazione alle misure custodiali, i termini di cui all'art.304 c.p.p. non scadano entro il semestre successivo all'11 maggio stesso.

Orbene, tirando le fila, e confermando la funzione di guida svolta dal principio *tempus regit actum* e dal vaglio delle possibili deroghe allo stesso, non ci si può a questo punto esimere dal confrontarne la tenuta rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia cautelare, lo *ius superveniens* è in grado di incidere sul regime dei termini di fase allorché la fase medesima non sia conclusa,<sup>72</sup> il quale orientamento potrebbe *prima facie* suggerire l'idea che, nel nostro caso, sino all'esaurimento della fase processuale in corso, ogni *novum jus* emergenziale supererebbe il precedente (o prevarrebbe – fra tutti – quello più favorevole all'imputato).

In proposito, sembra invece potersi affermare che le considerazioni sin qui svolte resistono (e sono con esso compatibili) al suindicato orientamento giurisprudenziale, peraltro in sé condivisibile.

Infatti, l'oggetto di tale approdo nomofilattico, pur sembrando a prima vista aver in comune con le questioni qui esaminate l'incompletezza della situazione in essere (cioè la fase cautelare in corso), rappresenta nondimeno un qualcosa di diverso rispetto all'oggetto del presente paragrafo: in quel caso si parla di *novum jus* modificatore – in via diretta o indiretta<sup>73</sup> – della disciplina stessa dell'astratta determinazione legale dei termini cautelari; nel nostro caso, invece, si parla di incidenti del procedimento che non riguardano tale disciplina, bensì vanno semplicemente a delineare una situazione di concreta durata di una misura cautelare in atto, ferma ed immutata restando l'astratta determinazione legale dei relativi termini massimi, con cui la concreta durata deve poi confrontarsi. Ne consegue l'irrelevanza, nel caso che ci occupa, dell'avvenuto esaurimento o meno della fase cautelare interessata. Condivisibile è, sul punto, la precisazione secondo cui «il principio del *tempus regit actum*, agli effetti delle leggi processuali penali, va applicato non all'intero procedimento o alle singole sue fasi considerate nella loro caratteristica di fattispecie complesse, ma ai singoli atti di dette fattispecie».<sup>74</sup> Quindi, non sembra poter destare perplessità (incidenti sulle varie possibili ricostruzioni alternative qui proposte) l'enunciato delle Sezioni Unite

<sup>71</sup> Abbiamo già visto come, a differenza del d.l. n.11/2020, il d.l. n.18/2020 contempli a tal fine nell'art.83 co.4 sia l'art.303 che l'art.308 c.p.p.

<sup>72</sup> Cfr. Cass., SS.UU., sent. 17-7-2014, n. 44895; Cass., Sez.VI, sent. 5-2-2008, n.11059; Cass., Sez.I, sent. 5-7-2005, n.26036.

<sup>73</sup> Ed anche mediante declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme incriminatrici di riferimento.

<sup>74</sup> G. LOZZI, *Favor rei e processo penale*, Milano, 1968, p.159-160.

secondo cui «il quadro giurisprudenziale esistente fa ritenere dunque consolidato l'orientamento che consente l'applicazione della *lex mitior* in materia di custodia cautelare, anche in relazione ai termini di fase»,<sup>75</sup> anche perché esso si riferisce ad ipotesi (completamente diversa da quella ora in esame) di manifesta interferenza tra norma processuale e norma sostanziale,<sup>76</sup> in cui è l'intervenuta modifica (*in melius*) della norma sostanziale a contaminare il ragionamento della Corte in tema di successione di leggi nel tempo, mentre nel caso che ci occupa le varie novellazioni esauriscono tutta la propria portata in ambito esclusivamente processuale. Del resto, trattasi della stessa pronuncia che ha comunque poi concluso con l'affermazione per cui «la soluzione del problema in esame resta perciò affidata alla ricostruzione del sistema processuale nell'ottica dell'applicazione del principio *tempus regit actum*».

#### **4. Termini sostanziali: la prescrizione.**

In relazione ai termini di prescrizione, l'urgenza di individuare la disciplina emergenziale applicabile (e la durata della sospensione) si presenta senz'altro meno drammatica che nella materia cautelare, per l'ovvia ragione che una differenza di qualche giorno o qualche settimana presenta un'incidenza senz'altro minore nei confronti di termini destinati ad essere misurati in anni, lustri e decenni.

Ad ogni modo, affrontando l'argomento, il criterio discretivo da utilizzare potrebbe essere quello – preannunciato – della prevalenza della *lex mitior*, secondo i parametri dettati dall'art.2 co.4° c.p. in materia di successione di leggi penali.

Ciò premesso, va evidenziato che la norma attualmente regolatrice la sospensione dei termini nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile è l'art.83 co.1, 2 e 4 d.l. n.18/2020. A tale norma si accavallano, in relazione al periodo anteriore al 17 marzo, le previsioni del d.l. n.11/2020 e, in relazione al periodo successivo all'8 aprile, le previsioni del d.l. n.23/2020, ciascuna con le proprie peculiarità.

Quindi, ribadendo che la preventivabile mancata conversione del d.l. n.11/2020 potrebbe eliminare dalla questione i possibili riflessi del predetto decreto (in virtù di quanto *supra* osservato), si può affermare che l'applicazione del summenzionato principio improntato al *favor rei*, imporrebbe di valutare, caso per caso, che tipo e che durata della sospensione sia prevista da ciascuna disciplina in relazione allo specifico stato

---

<sup>75</sup> Cass., SS.UU., sent. 17-7-2014, n. 44895 cit.

<sup>76</sup> Nel senso, poc'anzi illustrato, di ravvisata incidenza sulla disciplina della determinazione legale dei termini cautelari da parte di un'intervenuta modifica delle norme sostanziali (incriminatrici) di riferimento.

del procedimento, ed individuare il regime in concreto più favorevole, così da poterlo applicare al caso di specie.

Fatte queste considerazioni sulle dinamiche della *lex mitior*, non può però farsi a meno di evidenziare come le normative in parola possano considerarsi eccezionali<sup>77</sup> e temporanee,<sup>78</sup> di tal che l'operatività del suddetto principio, confezionato dall'art.2 c.4° c.p., parrebbe in realtà esclusa dalla previsione derogatoria di cui al successivo co.5°, a mente del quale – appunto – «*se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti*».

Certo, nel nostro caso, in considerazione del contenuto e finalità certamente omogenei di tutte le norme *de quibus*, sembra ben attagliarsi il principio di matrice giurisprudenziale secondo cui «la successione, intervenuta durante il decorso del termine di vigenza ovvero nella permanenza della situazione eccezionale, di norme, rispettivamente, tutte temporanee o eccezionali aventi la stessa *ratio* e dirette a una migliore messa a punto della normativa destinata a fronteggiare la medesima situazione è regolata non già dalla disciplina derogatoria prevista dall'art.2, comma 5, c.p., bensì da quella di cui al precedente comma 4».<sup>79</sup>

Senonché, secondo una possibile interpretazione alternativa, il carattere stesso delle norme eccezionali e temporanee, la loro stessa finalità precipua di disciplinare l'emergenza, condurrebbe alla fisiologica conclusione della prevalenza della legge che succede – nell'emergenza stessa – alla precedente, alla quale si sostituisce nel fornire una disciplina più organica e precisa, più aderente alle stesse esigenze mutate dalle eccezionali condizioni che determinarono anche la prima normativa (nel nostro caso, questo è il rapporto tra il d.l. n.11/2020 ed il d.l. n.18/2020, nelle parti che qui rilevano): in sostanza, «quella che si applica è sempre la legge interpretata, della quale la successiva spiega il significato e chiarisce il contenuto».<sup>80</sup>

«Così», si è condivisibilmente sostenuto, «se il contesto eccezionale descritto rimane identico nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina (eccezionale), appare chiaro che la norma sopravvenuta intende essere la regola (retroattiva) dell'intera contingenza straordinaria, fin dal suo primo manifestarsi. La stessa evenienza si ripropone quando la legge temporanea cd. successiva ridefinisce l'arco cronologico... mantenendo fermo il termine

<sup>77</sup> Così definite le norme la cui vigenza è subordinata al persistere di una situazione eccezionale cui sono deputate a far fronte: F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, CEDAM, 2007, pp.88 ss.

<sup>78</sup> Così definite le norme che prevedono un proprio termine durata, oltre il quale esse perdono vigore senza il bisogno di una nuova disposizione di caratura abrogativa: F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Giuffrè, 2003, p.112.

<sup>79</sup> Cass., Sez.I, 27-5-2008 (dep. 1-7-2008), n.26316, pronunciata in riferimento alla partecipazione del personale militare italiano alla missione in Iraq, cd. "Antica Babilonia".

<sup>80</sup> R. PANNAIN, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Ed. De La Corte di Assise, 1942, p.108

iniziale e limitandosi a prorogare il termine finale»<sup>81</sup> (nel nostro caso, questo è il rapporto tra il d.l. n.18/2020 ed il d.l. n.23/2020).

Orbene, alla luce di tale convincente ricostruzione, ove andasse messa da parte l'operatività del principio della *lex mitior* per il carattere eccezionale delle norme in parola, andrebbe dunque applicata solamente l'ultima disciplina eccezionale in ordine cronologico, che, nel caso di specie, è, allo stato, quella prevista dall'art.83 co.1, 2 e 4 d.l. n.18/2020 come integrato dall'art.36 d.l. n.23/2020, secondo cui, dunque, i termini di prescrizione sono soggetti a sospensione, con le dinamiche illustrate nei paragrafi precedenti, per tutto l'intero periodo di tempo dal 9 marzo all'11 maggio.<sup>82</sup>

Tutto ciò, naturalmente, dà per scontato che le previsioni di sospensione dei termini di prescrizione, di cui all'attuale decretazione d'urgenza, siano di per sé legittime ed applicabili, come del resto già confermato e dato per implicito e presupposto nelle varie pronunce<sup>83</sup> avutesi in ordine al caso analogo dell'eccezionale sospensione dei termini di prescrizione nelle varie emergenze da terremoto ricordate in apertura.

Senonché, qualche perplessità, sul punto, potrebbe sorgere in virtù del fatto che, trattandosi di norme di diritto sostanziale sfavorevoli all'imputato (poiché comportano un prolungamento della durata dei termini di prescrizione) non vigenti all'epoca del fatto-reato, potrebbero esser considerate in contrasto con il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole sancito dall'art.25 co.2 Cost. (e dall'art.7 CEDU), ritenuto avere portata generale, non limitata alle sole norme incriminatrici<sup>84</sup> e già riconosciuto operante in relazione alla disciplina della prescrizione.<sup>85</sup>

---

<sup>81</sup> D. FALCINELLI, *L'eccezione "retroattiva": il passaggio a nord-ovest per la successione delle leggi eccezionali e temporanee favorevoli*, in *Cass. Pen.*, Giuffrè, 2009, 7/8, 865, pp.2890 ss.

<sup>82</sup> Con la solita avvertenza già più volte richiamata, inerente la scadenza dei termini ex art.304 c.p.p., oggetto dell'esclusione stabilita dall'art.36 co.2 d.l. n.23/2020.

<sup>83</sup> Cfr., *ex multis*, Cass., Sez. VI, 24-9-2014, n.42757; Cass., Sez. VI, 23-3-2018, n.18066.

<sup>84</sup> C. Cost., 26-1-2017, n.24, ha affermato che «il principio di legalità in materia penale esprime un principio supremo dell'ordinamento italiano, posto a presidio dei diritti inviolabili dell'individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva». Peraltro, la portata generale del principio in parola è stata ritenuta operante non solo in relazione al testo della legge, bensì anche alle sue possibili interpretazioni (cfr. Cass., Sez. V, 9-7-2018, n.47510; Cass., Sez. V, 24-4-2018, n.37857).

<sup>85</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 27 gennaio 2015, n. 20430; Cass., Sez. I, 24 marzo 2014, n. 42041; Cass., Sez. I, 1° aprile 2014, n. 35407; Cass., Sez. I, 22 maggio 2014, n. 32781, in tema di imprescrittibilità dei delitti punibili in astratto con la pena dell'ergastolo commessi prima della modifica dell'[art.157 c.p.](#) per effetto della [l. 5 dicembre 2005, n. 251](#). (N.B.: nonostante a tali pronunce abbia fatto seguito Cass., Sez. un., 24 settembre 2015, n.19756, Trubia, che ha risolto in senso opposto la specifica questione relativa al regime di prescrittibilità del reato, tutte le pronunce in parola presuppongono ed implicano il condiviso principio dell'irretroattività della norma penale sfavorevole in tema di prescrizione).

Né il ritenuto carattere eccezionale dell'attuale disciplina dell'emergenza avrebbe, in questo caso, carattere dirimente, perché la succitata deroga di cui all'art.2 co.5° c.p. esclude l'operatività del principio di retroattività ed ultrattività della legge favorevole (sancito dai co.2°, 3° e 4° dell'art.2 cit., menzionati dalla deroga), ma non esclude certo l'operatività del principio dell'irretroattività della legge sfavorevole (sancito dal co.1° dell'art.2 cit., non menzionato dalla deroga). Peraltro, a prescindere dalle previsioni dell'art.2 c.p., generali e di rango ordinario (e quindi comunque derogabili esse stesse dalla decretazione d'urgenza, speciale e del medesimo rango), è il rango costituzionale e convenzionale delle previsioni di cui agli artt.25 co.2 Cost. e 7 CEDU a rendere illegittima qualsiasi norma di legge ordinaria, anche eccezionale, che prevedesse effetti sostanziali sfavorevoli con efficacia retroattiva.

Quindi, a salvare la legittimità della disposta sospensione eccezionale dei termini di prescrizione può soccorrere la previsione dell'art.159 co.1° c.p. che, già vigente all'epoca dei fatti per cui oggi si procede, dispone che «*il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge*». Trattasi di rinvio dinamico o mobile, che dà rilevanza, in tema di prescrizione, a tutte le varie future e possibili cause legali di sospensione procedimentale, pur non sembrando azzardato sostenere che, alla luce del principio di irretroattività qui in esame, esso possa essere interpretato nel senso che, nel recepire – quale causa di sospensione della prescrizione – ogni novella legislativa in tema di sospensione del processo e dei termini cautelari, ne implichi però l'operatività in relazione ai soli fatti-reato commessi in epoca successiva all'entrata in vigore della novella stessa.<sup>86</sup>

Detto questo, non può sottacersi come in realtà la prescrizione non goda in questo periodo di ottima salute in ambito nazionale e grande simpatia in ambito internazionale, laddove, negli ordinamenti in cui ne è riconosciuta l'operatività, è spesso considerata istituto di matrice processuale (quale causa di estinzione dell'azione penale), con conseguente sottrazione dello stesso alla garanzia di irretroattività *in peius* come formulata dal predetto art. 7 CEDU.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Del resto, ove invece si accettasse acriticamente la più ampia ed incontrollata operatività del rinvio di cui all'art.159 co.1° c.p., senza gli argini costituzionali e convenzionali del principio di irretroattività, si dovrebbero conseguentemente accettare come idonee ad incidere retroattivamente sui termini di prescrizione tutte le più svariate ed estemporanee cause di sospensione del processo (anche slegate da fenomeni così rilevanti come quello epidemico oggi in esame) che il legislatore decidesse di volta in volta di introdurre, quale ad es. un'eventuale sospensione di due anni per chiusura degli uffici giudiziari per ristrutturazione.

<sup>87</sup> Cfr. Corte EDU, sent.22-6-2000, *Coème e altri c/ Belgio*; Corte EDU, sent.8-7-2014, *Biagioli c/ San Marino*.



Ed ora, per concludere, esaurito il panorama delle varie discipline applicabili (e delle varie sospensioni possibili), non può farsi a meno di accennare a un dato normativo che potrebbe ipoteticamente incidere sui termini cautelari, di prescrizione e di prevenzione già sospesi a seguito di rinvio dell'udienza avvenuto nel periodo di sospensione *ex lege* sin'ora esaminato: è la previsione, ad opera del vigente art.83 cit., di un'ulteriore fase di possibili rinvii successiva a quella attuale. Trattasi di fase futura ed eventuale, programmata per operare sino al 30-6-2020 (essenzialmente disegnata dall'art.83 co.6, 7 e 9). Orbene, precisando che – allo stato – la cd. "fase 2" è una mera ipotesi, basti qui rilevare che, ove l'attuale "fase 1" non dovesse subire ulteriori proroghe, ed ove i dirigenti degli uffici provvedessero a decretare il rinvio di tutte le udienze ex art.83 co.7 lett.g) a data successiva al 30-6-2020, si avrebbe la nuova sospensione di tutti i termini indicati nell'art.83 co.9 cit., il che potrebbe avere una qualche conseguenza anche sui rinvii già disposti nella fase precedente.<sup>88</sup>

Peraltro, c'è un curioso particolare: la legge ha riservato ai capi degli uffici una prerogativa non riconosciuta neanche a se stessa. Infatti, secondo il combinato disposto degli artt.83 co.6 e 7 d.l. n.18/2020 e 36 co.1 e 2 d.l. n.23/2020, nel periodo compreso tra il 16 aprile e l'11 maggio sono indifferibili *ex lege* i procedimenti i cui termini cautelari ex art.304 c.p.p.

---

<sup>88</sup> Si consideri che il vigente comma 10 dell'art.83 cit., come *supra* osservato, prevede già oggi, a prescindere da attuazione o meno della cd. "fase 2", che ai fini del computo del termine di ragionevole durata del processo non si tenga conto dell'intero periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020, cumulando in sostanza l'intero arco temporale delle due fasi. Orbene, con riferimento ai termini cautelari, di prescrizione e di prevenzione già sospesi nella "fase 1" (sotto la disciplina del d.l. n.18/2020) a seguito di rinvio dei relativi procedimenti a data successiva al 30 giugno, si potrebbe provare ad azzardare un'interpretazione secondo cui, se (e negli uffici in cui) intervenissero i provvedimenti di ulteriore differimento dei capi degli uffici ex art.83 co.7 lett.g), allora la nuova sospensione dei termini prevista dall'art.83 co.9 d.l. n.18/2020 potrebbe "agganciarsi" alla precedente sospensione (limitata *ex lege* sino al 15 aprile o all'11 maggio, in base ai diversi casi, secondo quanto *supra* illustrato). Non sembrano ostare a tale possibilità gli esaminati principi del *tempus regit actum* e della *lex mitior* (sempre che si consideri a monte legittima in se stessa la sospensione emergenziale della prescrizione), poiché la norma da cui la possibilità medesima prende forma ha avuto vigore (all'interno dello stesso d.l. n.18/2020) sin dall'inizio del periodo in questione. Piuttosto, è la lettera della norma stessa ad apparire ostativa a tale percorso, poiché il citato co.9 fa espresso riferimento al solo rinvio ordinato su disposizione del capo dell'ufficio, e non sembra riferibile retroattivamente al rinvio già disposto in precedenza («nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini... rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g)»), salvo provarsi a sostenere trovarci di fronte ad una sorta di mancata anticipazione dell'udienza, equiparabile nella sostanza ad un implicito rinvio essa stessa, con conseguente sospensione dei termini. Del resto, se si usasse l'artificio di rinviare sin dalla "fase 1" tutti i procedimenti a data successiva e prossima al 16 aprile (o al 12 maggio, a seconda dei casi), per poi ivi verificare il da farsi e calendarizzare tutte le successive attività, il risultato sarebbe lo stesso, e la sospensione sarebbe salva.



scadano entro il semestre successivo all'11 maggio (così in sostanza dispone l'art.36 co.2 cit.); però gli stessi procedimenti sono differibili sino a oltre il 30 giugno su ordine del capo dell'ufficio ex art.83 co.7 lett.g) cit., poiché l'esclusione di cui al predetto art.36 co.2 riguarda i soli co.1 e 2 dell'art.83 cit.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Infatti, l'art.36 cit. non è mai intervenuto sul testo dell'art.83 co.3 cit., che, richiamato dall'art.83 co.7 lett.g) cit., elenca gli unici e tassativi limiti al potere di sospensione riconosciuto ai capi degli uffici, e, soprattutto, è proprio la deroga di cui all'art.36 co.3 cit. a consentire ai capi degli uffici di provvedere in tal caso sin dal 16 aprile, perché è tale deroga che, statuendo l'inoperatività dell'art.36 co.1 cit., ripristina per tali ipotesi la data del 16 aprile indicata dall'art.83 co.6 d.l. n.18/2020 quale data d'inizio della cd. "fase 2".